

IPSOA

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXIV - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

6/2017

 edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

Diagnosi preimpianto: la prima decisione di merito dopo Corte cost. n. 96/2015

Dieta vegana, interesse del minore, responsabilità genitoriale

Lo scioglimento dell'unione civile per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti

DIREZIONE SCIENTIFICA

Piero Schlesinger

Famiglia

Michele Sesta
Enrico Al Mureden
Vincenzo Carbone
Massimo Dogliotti
Mario Trimarchi

Procedimento

Ferruccio Tommaseo
Filippo Danovi

Successioni

Giovanni Bonilini

TARIFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO

00216376



51000002163760

YASUJICE

“Mi consente di affrontare anche le questioni notarili più controverse e redigere atti certi, sicuri, affidabili e al riparo da qualsiasi rischio.”

*In Pratica Notaio.
Più atti, meno parole.*

**Scopri In Pratica Notaio.
Pensato per i Notai con i Notai.**

Solo un Notaio sa veramente cosa serve ad un Notaio per svolgere efficacemente il proprio lavoro: dalla collaborazione con autorevoli Studi Notarili nasce **Leggi d'Italia In Pratica Notaio**.

La prima soluzione online completa, operativa e costantemente aggiornata, per affrontare tutte le fasi dell'attività notarile: dallo studio della pratica, alla redazione dell'atto fino alla corretta riscossione delle tasse per conto dello Stato, in ambito immobiliare, della famiglia, so-

cietario, successorio, delle donazioni e della fiscalità. Non teoria, ma informazioni pratiche per far fronte anche alle situazioni più controverse e complesse, con la sicurezza di soluzioni mirate e affidabili.

In Pratica Notaio, integrato con il sistema Leggi d'Italia, è lo strumento ideale per il tuo lavoro quotidiano.

#piùattimenoparole

PER TE 15 GIORNI DI PROVA GRATUITA
inpraticanotaio.leggiditalia.it



SOMMARIO

GIURISPRUDENZA

Legittimità

Competenza	Cassazione Civile, Sez. VI-1, 13 marzo 2017, n. 6430, ord. GIUDIZI DE POTESTATE, VIS ATTRACTIVA E PERPETUATIO IURISDICTIONIS di <i>Filippo Danovi</i>	505
		506
Fondo patrimoniale	Cassazione Civile, Sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21800 Cassazione Civile, Sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20799 I BISOGNI "INSAZIABILI" DELLA FAMIGLIA: PRESUPPOSTI PER L'ESECUZIONE SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE E RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO di <i>Matteo de Pamphilis</i>	513
		514
Competenza	Cassazione Civile, Sez. VI-1, 29 luglio 2015, n. 15971, ord.	525
	Cassazione Civile, Sez. VI-1, 20 ottobre 2015, n. 21285, ord. COMPETENZA FUNZIONALE E TERRITORIALE PER I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE di <i>Flavio Astiggiano</i>	526
		528

Merito

Diagnosi preimpianto	Tribunale di Milano, Sez. I, 18 aprile 2017, ord. DIAGNOSI PREIMPIANTO: L'APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA SENTENZA N. 96/2015 DELLA CONSULTA di <i>Aldo Carrato</i>	535
		541
Adozione	Tribunale per i Minorenni di Firenze, Sez. adozioni, 7 marzo 2017, decr. BREVI NOTE SUL RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE IN FAVORE DI COPPIA DELLO STESSO SESSO di <i>Stefania Pia Perrino</i>	559
		565
Interesse del minore	Tribunale di Roma, Sez. I civ., 19 ottobre 2016, ord. DIETA VEGANA PER IL FIGLIO TRA INTERESSE DEL MINORE E RESPONSABILITÀ GENITORIALE di <i>Emanuela Andreola</i>	574
		578

Osservatorio di giurisprudenza civile

a cura di <i>Antonella Batà ed Angelo Spirito</i>	586
---	-----

Osservatorio di giurisprudenza penale

a cura di <i>Paolo Pittaro</i>	591
--------------------------------	-----

OPINIONI

Unione civile	LO SCIoglimento DELL'UNIONE CIVILE PER MORTE, O DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA, DI UNA DELLE SUE PARTI di <i>Giovanni Bonilini</i>	596
Adozione	SULL'ADOZIONE DA PARTE DEGLI AFFIDATARI DOPO LA L. N. 173/2015 di <i>Paolo Morozzo della Rocca</i>	602

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO	613
---------------------------------------	-----

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Roberto Amagliani, Luigi Balestra, Vincenzo Barba, Giorgetta Basilico, Giovanni Francesco Basini, Roberto Calvo, Riccardo Campione, Antonio Carratta, Marco De Cristofaro, Giovanni Di Rosa, Lotario Dittrich, Angelo Federico, Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Enrico Gragnoli, Andrea Graziosi, Elena La Rosa, Paola Manes, Massimo Montanari, Andrea Mora, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Margherita Pittalis, Gianfranco Ricci, Carlo Rimini, Silvio Riondato, Francesco Ruscello, Laura Salvaneschi, Arianna Thiene, Fabrizio Volpe, Enzo Vullo, Elena Zucconi Galli Fonseca

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Felicina Acquaviva, Ines Attorresi, Francesco Cantisani

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 469 del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02 82476.374
e-mail: redazione.famigliaediritto.ipsa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
telefono 02 824761 – telefax 02 82476.799
e-mail: servizioclienti@wolterskluwer.com

con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI), entro 60 gg prima della data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 226,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 452,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00

MAGISTRATI e EDITORI GIUDIZIARI - sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090 Milanofiori Assago (MI) o via fax al n. 02-82476799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.p.p. n. 583203 intestato a WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476799.

Responsabilità genitoriale

Cassazione Civile, Sez. VI-1, 13 marzo 2017, n. 6430, ord. - Pres. e Rel. Di Virgilio - P.M. Zeno - P.V. c. P.I.

L'attrazione - ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. - alla competenza del giudice ordinario della crisi familiare (avanti al quale penda giudizio di separazione o divorzio, o altro procedimento per l'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio) delle domande di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale di regola riservate al giudice minorile, non opera allorquando quest'ultimo sia stato preventivamente adito.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass. 14 ottobre 2014, n. 21633, ord.; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833, ord.; Cass. 14 gennaio 2016, n. 432, ord.
----------	---

Omissis

Rilevato che:

Con ordinanza del 16-20.6.2016, il Tribunale per i minorenni di Napoli, adito il 13.1.2016 da P.V. per la decadenza di P.I. dalla potestà genitoriale sul minore P.M. ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ex art. 38 disp. att. c.c., competente essendo il Tribunale di Napoli Nord avanti al quale era stato incardinato, con ricorso depositato il 26.1.2016, il giudizio di separazione giudiziale dei coniugi.

Ha proposto ricorso ex art. 42 c.p.c. P.V., facendo valere la competenza del Tribunale per i minorenni preventivamente adito rispetto al Tribunale ordinario, richiamando le pronunce del S.C. del 12.2.2015, n. 2833 altresì il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, nonché gli artt. 111 Cost. e 8 Cedu.

P.I. non si è costituita.

Il P.G. ha concluso per la competenza del Tribunale per i minorenni.

Considerato che:

L'art. 38, 1 comma, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2013) dispone: "Sono di competenza del tribunale dei minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario".

Sull'interpretazione di questa norma, ritenuta di per sé di non chiaro ed univoco significato, questa Corte si è espressa, adottando una linea interpretativa che può ritenersi stabilizzata, dopo la pronuncia del 14.10.2014, n. 21633, con i principi di diritto esposti nelle pronunce

del 12.2.2015, n. 2833 e del 14.1.2016, n. 432, in linea di continuità con l'ordinanza del 26.1.2015, n. 1349.

Ed infatti, le ordinanze nn. 2833/2015 e 432/2016 hanno ambedue evidenziato come la norma si colloca nell'ampia riflessione della dottrina e della giurisprudenza sulla sovrapponibilità tra i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minori quando incidono sulla titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c., e concluso nel ritenere, per quanto specificamente interessa, che l'art. 38 disp. att. c.c., pur esprimendo un netto *favor* per la concentrazione delle tutele presso un unico giudice, quando vi sia in corso un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, non comporta l'applicazione di detto principio in senso assoluto, stabilendo che detta attrazione operi soltanto quando il giudizio relativo al conflitto sia stato promosso prima dell'azione rivolta in via principale all'ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, dovendosi nell'ipotesi inversa, mantenere l'interpretazione testuale della norma, e quindi la competenza del tribunale per i minorenni, presso il quale è stato già incardinato il giudizio relativo alla responsabilità genitoriale, tenuto conto del dato testuale della norma, nel rispetto del principio della *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art. 5 c.p.c., nonché in coerenza con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, nel non disperdere l'efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato nella concreta situazione di fatto.

Né tragga in inganno il diverso esito delle due ordinanze citate, atteso che nel primo caso, era stato iniziato prima il processo avanti al tribunale minorile, mentre nel secondo, il giudizio avanti al giudice ordinario era iniziato prima di quello minorile.

Né contrasta detto esito la recente ordinanza del 19.5.2016, n. 10365, che si è espressa nel senso di ritenere la *vis attractiva* del tribunale ordinario, nel caso di ricorso ex art. 333 c.c. presentato in pendenza del giudizio di modifica delle condizioni di separazione riguardanti la prole, e quindi sempre nel caso di previa adizione del tribunale ordinario rispetto a quello minorile.

In applicazione del principio sopra richiamato, va verificata la situazione di specie, nella quale, attesa

la data di deposito dei due ricorsi, quello per il procedimento *ex art.* 330 c.c. e quello per il giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, deve concludersi nel senso di ritenere che il giudice della separazione è stato adito successivamente a quello minorile per l'adozione del provvedimento *de potestate*, da cui consegue il permanere della competenza del Tribunale per i minorenni.

P.Q.M.

Cassa l'ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli, a cui rimette gli atti per il prosieguo.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Giudizi *de potestate*, *vis attractiva* e *perpetuatio iurisdictionis* di Filippo Danovi

L'ultima grande riforma della filiazione, attuata in due tappe (L. n. 219/2012 e D.Lgs. n. 154/2013), ha riformulato l'art. 38 disp. att. c.c. e operato una nuova ripartizione del carico giudiziario tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. In tale ambito, i procedimenti sulla responsabilità genitoriale (*olim* giudizi *de potestate*) sono rimasti di regola di competenza del giudice specializzato, ma è stato previsto che la disciplina generale subisca una deroga allorché sia "in corso" un giudizio sulla crisi familiare (separazione, divorzio, o procedimento relativo all'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio). In tali casi, infatti, la competenza a decidere anche delle eventuali domande sulla responsabilità genitoriale viene attratta nella sfera di attribuzioni del giudice ordinario. Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte suggella definitivamente l'orientamento per il quale esiste un limite di ordine temporale alla *vis attractiva*, precisando che la stessa non possa operare laddove il procedimento avanti al giudice minorile sia stato preventivamente instaurato. La soluzione prescelta può essere nella sostanza condivisa, malgrado alcuni dubbi circa le motivazioni addotte, in particolare per quanto concerne il richiamo alla regola della *perpetuatio iurisdictionis*.

La fattispecie

Uno degli snodi nevralgici della giustizia minorile è rappresentato dalla compresenza nel sistema di due distinti organi giurisdizionali deputati ad accordare tutela - il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni - e dalle conseguenti possibili interferenze e sovrapposizioni tra gli stessi.

Il legislatore non ha ovviamente mancato di tenere in considerazione quest'evenienza, stabilendo specifiche regole di competenza e indicando i confini della *potestas iudicandi* di entrambi gli organi; ma malgrado ciò l'intreccio delle competenze non soltanto rimane in astratto possibile, ma ha anche in concreto già dato àdito in passato a non pochi problemi in sede applicativa, segnatamente in relazione ai figli nati fuori del matrimonio (1).

(1) Per questi ultimi il regime originario prevedeva una necessaria scissione tra il contenzioso di natura personale, riservato al tribunale per i minorenni, e quello economico, affidato al tribunale ordinario. Il sistema, per quanto criticabile, è rimasto inalterato sino alla L. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, che ha dato vita (forse anche al di là di una reale intenzione dei suoi *conditores*) a un'accesa *querelle*, poiché molti commentatori, sulla scorta di alcuni dati presenti nella legge (in particolare l'ampia portata dell'allora vigente art. 155 c.c. e l'utilizzo di espressioni - quali l'avverbio "*altresì*" contenuto nella norma - sintomatiche di una volontà aggregatrice volta a una decisione unitaria e contestuale su tutti gli aspetti relativi ai minori), hanno ritenuto che l'unificazione delle competenze fosse stata finalmente realizzata. Paradossalmente, tuttavia, le nuove norme sono state lette in modi tra loro opposti, ritenendosi da parte di alcuni che il contenzioso dovesse ritenersi interamente trasferito avanti al giudice ordinario (Zamagni - Villa, *Affido condiviso: quale competenza per i figli naturali*, in www.minoriefamiglia.it; in www.unicost.it; Salvaneschi, *I procedimenti di separazione e*

divorzio, in questa *Rivista*, 2006, 373 ss.; Id., *Alcuni profili processuali della legge sull'affido condiviso*, *ivi*, 1282 ss.; Graziosi, *Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso dei figli*, in *Dir. fam. e pers.*, 2006, 1886 ss.; Lupoi, *Aspetti processuali della normativa sull'affidamento condiviso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1067. La tesi è in realtà stata conosciuta dapprima in sede giurisprudenziale da Trib. min. Milano 12 maggio 2006, *decr.*, in *D&G*, 2006, 23, 43), e da parte di altri, invece, che la competenza del tribunale minorile rimanesse ferma e anzi dovesse ormai ricomprendere anche gli aspetti di carattere economico (Tommaso, *Le disposizioni processuali della legge sull'affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54)*, in www.csm.it; Id., *La disciplina processuale della separazione e del divorzio dopo le riforme del 2005 (e del 2006)*, in questa *Rivista*, 2006, 7; Id., *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: b) profili processuali*, in questa *Rivista*, 2006, 390 ss.; Dosi, *L'affidamento condiviso*, in www.minoriefamiglia.it; Servetti, *Affido condiviso. Prime osservazioni e nodi problematici*, in www.unicostmilano.it; Casaburi, *La*

Anche in altri comparti si sono verificati conflitti di competenza, come dimostra il caso di specie, nel quale la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un regolamento di competenza necessario proposto da un genitore che, dopo avere adito il Tribunale per i minorenni di Napoli richiedendo la decadenza del coniuge dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, ha visto la propria iniziativa disattesa da una declaratoria di incompetenza del giudice minorile motivata in ragione della contemporanea (*rectius*, come si vedrà, sopravvenuta) pendenza del giudizio di separazione tra gli stessi coniugi avanti al tribunale ordinario. La S.C., invece, accogliendo le conclusioni del procuratore generale e ribadendo una linea ormai di fatto già consolidata (2), ha cassato il provvedimento declaratorio di incompetenza e, ritenendo la competenza del giudice minorile, rimesso gli atti a quest'ultimo.

L'art. 38 disp. att. c.c. e la regola della *vis attractiva*

In effetti, le incertezze circa l'ambito di interferenza tra il giudice ordinario e il giudice minorile in materia

di responsabilità genitoriale derivano dall'infelice formulazione (o meglio riformulazione) dell'art 38 disp. att. c.c., in forza della quale "per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile".

Si è prevista al riguardo, più che una vera e propria nuova regola di competenza, un'ipotesi di *vis attractiva* tra un procedimento "pilota" e un procedimento "vicario", originata dalla contemporanea pendenza di entrambi, e resa operante al ricorrere di determinate condizioni (3). La funzione della norma è in effetti quella di favorire la concentrazione delle tutele unitamente ad altri principi di ordine superiore quali l'economia processuale e l'armonia delle decisioni.

La disposizione è tuttavia estremamente complessa e ha già dato origine nella prassi applicativa a torsioni interpretative non indifferenti (4). La questione verosimilmente più spinosa riguarda il perimetro oggettivo della *vis attractiva* e in particolare la sua possibilità di operare non soltanto per le domande di limitazione della responsabilità genitoriale di cui all'art. 333 c.c.,

nuova legge sull'affidamento condiviso (ovvero, forse: tanto rumore per nulla), in *Corr. mer.*, 2006, 566. In giurisprudenza avevano seguito questo orientamento Trib. min. Trento 11 aprile 2006, *decr.*; Trib. min. Bologna 26 aprile 2006, *decr.*; Trib. Monza 29 giugno 2006; Trib. Milano 21 luglio 2006). Anche in quel caso la contrapposizione ha dato luogo a un regolamento di competenza che la Cassazione ha deciso con la nota ordinanza n. 8362/2007 (sulla quale v. ad es. Tommaseo, *Filiazione naturale ed esercizio della potestà: la Cassazione conferma (ed amplia) la competenza del Tribunale minorile*, in questa *Rivista*, 2007, 453 ss.; Casaburi, *La Cassazione sulla competenza a provvedere su affidamento e mantenimento dei figli naturali*, in *Foro it.*, 2007, I, 2050-2051; Salvaneschi, *Ancora un giudice diverso per i figli naturali*, in *Corr. giur.*, 2007, 951 ss.; Danovi, *Affidamento e mantenimento dei figli naturali: la Cassazione sceglie il giudice minorile*, in *Fam., pers. e succ.*, 2007, 508 ss.; Merlin, *La Suprema Corte pone la parola fine al dibattito sulla "competenza" in tema di procedimenti di "separazione" della coppia di fatto ed affido dei figli naturali*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 535 ss.), con la quale ha di fatto scelto la seconda tesi, mantenendo (ed anzi estendendo) la competenza del giudice minorile. Quest'impostazione (successivamente ribadita anche da Cass. 20 settembre 2007, n. 19406, *ord.*; Cass. 25 settembre 2007, n. 19909; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2966; Cass. 28 febbraio 2008, n. 5326; Cass. 25 agosto 2008, n. 21754; Cass. 8 giugno 2009, n. 13183) non è tuttavia stata ritenuta appagante (Danovi, *I provvedimenti a tutela dei figli naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n. 54*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1011 ss.; *Id.*, *I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia. Profili processuali*, in *Il diritto di famiglia*. Trattato diretto da G. Bonilini - G. Cattaneo, II ed., I, II, Torino, 2007, 1087 ss.) e malgrado la Consulta negli anni successivi abbia disatteso le questioni di legittimità costituzionale pure sollevate (due sono state le ordinanze di rimessione: Trib. Siena 11 gennaio 2008, *ord.*, in questa *Rivista*, 2008, 597 ss., con n. di Danovi, *Competenza del giudice minorile per i figli naturali e sistema delle garanzie costituzionali*; e Trib. Roma 21 gennaio 2009, *ord.*). La prima è stata dichiarata inammissibile per ragioni formali (Corte cost. 18 febbraio 2009, n. 47, *ord.*), la seconda

dichiarata non fondata sulla base di un (sia pure fugace) richiamo all'originaria impostazione sull'insindacabilità delle scelte di politica legislativa (Corte cost. 5 marzo 2010, n. 82, in questa *Rivista*, 2010, 417 ss., 728 ss.), l'idea della necessità di una compiuta rimeditazione della materia non è venuta meno, ciò che per l'appunto ha portato con la riforma della filiazione ad attribuire definitiva competenza al tribunale ordinario.

(2) Cfr. in particolare le pronunce Cass. 14 ottobre 2014, n. 21633, *ord.*; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833, *ord.*; Cass. 14 gennaio 2016, n. 432, *ord.*, che verranno richiamate in seguito.

(3) Non è del resto questa una formula sconosciuta nell'ordinamento processuale: basti pensare alla competenza del tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 l.fall., al rilievo del già avvenuto inizio dell'esecuzione ai fini della competenza per le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., alla competenza per i provvedimenti possessori in pendenza del giudizio petitorio (art. 704 c.p.c.), o ancora all'ipotesi che per molti anni e sino alla riforma attuata con L. n. 25/1994 ha costituito *ius receptum* nella giurisprudenza della Cassazione, per la quale nei rapporti tra arbitrato rituale e giudizio ordinario la pendenza avanti all'autorità giudiziaria ordinaria di un processo in qualunque modo connesso rispetto all'oggetto del giudizio *apud arbitros* comportava la necessità per questi ultimi di declinare la propria competenza in favore del giudice ordinario.

(4) Tra i profili problematici della norma si segnalano ad esempio il mancato richiamo all'art. 317 *bis* c.c. (nel testo all'epoca vigente); l'ambito di interpretazione della locuzione "per tutta la durata del processo" riferita al procedimento separativo avanti al giudice ordinario (con conseguente necessità di comprendere la disciplina da adottare nei casi di litispendenza attenuata); il regime da applicare ai procedimenti di modifica o revisione (ai sensi degli artt. 710 c.p.c. o 9 l. div. ovvero sempre ex art. 316 c.c.); la dimensione soggettiva della lite e in particolare il (da alcuni prospettato come) differente ruolo del p.m. avanti ai due organi giudiziari; il rito applicabile ai procedimenti cumulati avanti al tribunale ordinario.

ma altresì per quelle volte alla decadenza e definitiva ablazione della responsabilità stessa. Sul punto, come è noto, dopo l'iniziale scetticismo - o, più prosaicamente, la netta resistenza - di alcuni giudici di merito (5), la Cassazione ha finito con l'accogliere la lettura estensiva, sicuramente più coerente con i principi che sovrintendono alla materia e l'impulso anche inquisitorio che la regola (6). In questo senso si sono orientate le (tra loro successive) pronunce richiamate nell'ordinanza in commento Cass. 26 gennaio 2015, n. 1349, ord. (7), Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833, ord. (8) e Cass. 14 gennaio 2016, n. 432, ord. (9), alle quali deve aggiungersi altresì Cass. 12 settembre 2016, n. 17931, ord., decisioni che si caratterizzano tutte per un'interpretazione "a maglie larghe", che consente al giudice ordinario, nell'ipotesi di pendenza di un procedimento sulla crisi familiare relativo all'affidamento, di assumere non soltanto le misure limitative di cui all'art. 333 c.c., bensì anche i più incisivi provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale.

Lo snodo interpretativo in discussione nella fattispecie è tuttavia un altro e si ricollega al regime temporale di operatività della *vis attractiva*. Invero, fermo restando che in virtù del già richiamato art. 38 disp. att. c.c. il meccanismo di deroga alla competenza può operare nelle sole ipotesi in cui il giudizio "separativo" avanti al tribunale ordinario sia "in corso", quest'ultima espressione può essere letta in chiave estensiva, come facente riferimento alla pura e semplice pendenza del giudizio avanti al tribunale ordinario (in qualunque momento lo stesso sia stato instaurato (10)), ovvero, secondo una lettura più rigorosa, nel senso

di presupporre una necessaria *consecutio temporum* e con essa la *previa* pendenza del processo separativo.

Con la pronuncia in commento la S.C. conferma ancora una volta di seguire il secondo corno dell'alternativa, precisando che l'articolo in esame debba essere interpretato sotto questo profilo non già in senso assoluto, bensì restrittivo, e debba essere collegato unicamente alle ipotesi in cui il giudizio relativo al conflitto familiare sia stato promosso prima del procedimento avanti al giudice minorile finalizzato in via principale all'ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, dovendo per contro nell'ipotesi inversa sempre mantenersi ferma la ormai radicata competenza del giudice specializzato, preventivamente adito.

La decisione della Cassazione fa leva su diversi argomenti: il "dato testuale della norma", il "rispetto del principio della *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art. 5 cod. proc. civ." e la sussistenza di "ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, nel non disperdere l'efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato nella concreta situazione di fatto". Ognuno di questi merita un'autonoma riflessione.

Le motivazioni della Cassazione: l'inciso relativo al procedimento "in corso"

Precisa in primo luogo la Corte che la restrizione della *vis attractiva* alle sole ipotesi in cui il giudizio avanti al tribunale ordinario sia stato preventivamente instaurato discenderebbe dal "dato testuale della norma".

(5) Per la soluzione restrittiva di attribuire al tribunale ordinario la sola competenza per i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. e non quella per le pronunce di decadenza di cui all'art. 330 c.c. v. ad es. Trib. Milano 7 maggio 2013, in *www.ilcaso.it.*; Trib. Milano 4 dicembre 2013, in *www.altalex.it.* Nello stesso senso i tribunali di Brescia si sono dichiarati fermi nell'escludere la competenza del giudice ordinario per i provvedimenti ex art. 330 c.c. e nell'affermare la perdurante competenza esclusiva del giudice minorile a pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (così il par. 3 del Protocollo tra il Tribunale ordinario e quello minorile di Brescia, cui ha fatto seguito Trib. min. Brescia 1° agosto 2013, decr., in questa *Rivista*, 2014, 60 ss., con n. di Russo, *La competenza nei procedimenti di potestate dopo la novellazione dell'art. 38 disp. att. c.c.: il principio di concentrazione delle tutele e i rapporti tra giudice specializzato e giudice ordinario*).

(6) Per una più ampia riflessione sul punto sia consentito il rinvio a Danovi, *I procedimenti di potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, in questa *Rivista*, 2013, 626; Id., *Il processo di separazione e divorzio*, Milano, 2015, 87 ss.; Id., *Verso il tribunale della famiglia. Il giudice e l'avvocato specialista*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2017, 10 ss.

(7) Cass. 26 gennaio 2015, n. 1349, ord., in *Foro it.*, 2015, I, 1240 ss., con n. di Polisenò, *La concentrazione delle tutele*

nell'interesse del minore: un repentino revirement della Cassazione e di Cea, L'art. 38 disp. att. c.c. ed i contrasti interni della Cassazione; in *Giur. it.*, 2015, 1107 ss., con n. di Tizi, *Competenza del Tribunale ordinario sull'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale*; in questa *Rivista*, 2015, 653 ss., con n. di Buffone, *Riparto di competenza tra T.O. e T.M. in materia di provvedimenti ablativi: iudicium finium regundorum della Cassazione*; *ibidem*, 869 ss., con n. di Marino, *Ancora sulla competenza del giudice della separazione o del divorzio a conoscere le domande di potestate*.

(8) Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833, ord., in *Foro it.*, 2015, I, 2046 ss., con n. di Cea, *Le ripetute decisioni sull'art. 38 disp. att. c.c. ed il bisogno di nomofilachia*.

(9) Cass. 14 gennaio 2016, n. 432, ord., in *Foro it.*, 2016, I, 860 ss., con n. di Cea, *La "saga" dell'art. 38 disp. att. c.c.: siamo all'epilogo?*

(10) Danovi, *I procedimenti di potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, cit., 622; De Marzo, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.*, 2013, V, 17; Cea, *Profili processuali della l. 219/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 215; Id., *La "saga" dell'art. 38 disp. att. c.c.: siamo all'epilogo?*, cit., 867.

Sul punto sia consentito esprimere qualche perplessità.

La *littera legis*, come visto, è silente al riguardo, limitandosi a precisare che la proroga della competenza abbia a operare allorché “sia in corso” il procedimento separativo avanti al tribunale ordinario. Non vi è quindi nessun riferimento espresso al dato della *consecutio* tra i due processi e della previa (o successiva) instaurazione di questo o quel giudizio.

Né parrebbe corretto desumere un richiamo implicito a tale evenienza, poiché la *ratio* che sorregge la disposizione in esame è quella di favorire, nei casi di giudizi sull'affidamento del figlio, il *simultaneus processus*, sciogliendo il regime altrimenti diarchico e attribuendo al giudice ordinario anche il potere di emanare ulteriori e più incisivi provvedimenti sempre riguardanti il minore (11). Una funzione aggregativa, dunque, che risponde ai principi generali (su cui si tornerà in seguito) di economia processuale (12), di effettività della tutela e di uniformità dei provvedimenti (13).

Senza contare, infine, che la norma prosegue poi precisando che in tale ipotesi “per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”. Al riguardo, se pure l'inciso “per tutta la durata del

processo” pare più propriamente ricollegarsi ai casi di litispendenza attenuata, ovvero di già avvenuta pronuncia di primo grado (ma in pendenza dei termini per impugnare), ovvero di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo (casi che hanno dato luogo a soluzioni interpretative divergenti (14)), nella prospettiva della presente indagine, tuttavia, non si può non evidenziare che lo stesso parrebbe deporre in chiave rafforzativa (e non già restrittiva), ovvero nel senso di richiedere unicamente la pendenza del procedimento separativo avanti al giudice ordinario. Così ragionando, pertanto, il dato testuale non appare decisivo nella linea indicata dalla Cassazione.

Vis attractiva e regola della *perpetuatio iurisdictionis*

Il punto centrale dell'ordinanza in commento è peraltro quello che esclude l'operare della *vis attractiva* in ragione della regola della *perpetuatio iurisdictionis*.

L'argomentazione, inizialmente prospettata anche in dottrina (15), era già stata fatta propria dalla Cassazione (16), sul presupposto che risulterebbe arduo giustificare la privazione sopravvenuta del potere del giudice minorile di decidere sulle domande di responsabilità genitoriale nelle ipotesi in cui, con il radicarsi della litispendenza, la situazione di fatto era invece nel senso di legittimare detto giudice a provvedere.

(11) Danovi, *I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, cit., 620. Il meccanismo stabilito dalla L. n. 219/2012 rappresenta un'importante innovazione rispetto a un sistema che anche in passato aveva mostrato di dar luogo a spinosi problemi di coordinamento (e per il quale non a caso erano state sollevate diverse riserve in dottrina). In effetti, l'orientamento giurisprudenziale dominante attribuiva (peraltro con una serie di distinguo non sempre del tutto chiari) al giudice ordinario, anche in sede di giudizi di modifica o revisione, poteri limitati alla pronuncia sull'affidamento, ma riservava ogni intervento ablativo o anche solo limitativo della (in allora) potestà genitoriale alla competenza esclusiva del giudice minorile (cfr. in particolare Cass., SS.UU., 2 marzo 1983, n. 1551; Cass., SS.UU., 2 marzo 1983, n. 1552, in *Giur. it.*, 1984, I, 699 ss., con n. di Dogliotti, *Tribunale ordinario e tribunale per i minorenni; sulla idoneità a garantire l'interesse del minore*). Anche prima della riforma, peraltro, era stata sollecitata da una giurisprudenza particolarmente attenta e sensibile un'interpretazione volta a riconoscere, al ricorrere di talune circostanze e nell'ipotesi di incombente pregiudizio per il minore, il potere per il giudice ordinario adito di emanare nell'interesse del minore stesso i provvedimenti convenienti, anche in qualche misura tali da incidere sulla potestà genitoriale. In questo senso v. in particolare Trib. min. Brescia 9 febbraio 2010, in questa *Rivista*, 2010, 719 ss., con n. di Spaccapelo, *Sulla competenza a pronunciare i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori*.

(12) Contrario, sotto questo aspetto, Impagnatiello, *Profili processuali della nuova filiazione. Riflessioni a prima lettura sulla l. 10 dicembre 2012, n. 219*, in *Nuove leggi civ.*, 2013, 729.

(13) Cfr. Danovi, *I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, cit., 620. Del resto, la creazione di una giustizia “a misura di minore” da tempo

sollecitata in ambito internazionale (si vedano le *Linee guida per una giustizia a misura del minore* adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 e per approfondimenti in tema Tommaseo, *Per una giustizia “a misura del minore”: la Cassazione ancora sull'ascolto del minore*, in questa *Rivista*, 2012, 39 ss.; Ruo, *Indicazioni sovranazionali per l'ascolto del minore: le Linee guida del Consiglio d'Europa*, in Aa.Vv., *Le mille facce dell'ascolto del minore*, a cura di Cavallo, Roma, 2012, 62 ss.; Querzola, *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna, 2010, spec. 229 ss.) rappresenta oggi un'irrinunciabile elemento di indirizzo, del quale deve tenersi debito conto nell'interpretazione delle zone d'ombra della norma in esame.

(14) Cfr. sul punto Danovi, *I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, cit., 622 ss.; Tommaseo, *Provvedimenti limitativi de potestate e competenza “per attrazione” del giudice ordinario*, in questa *Rivista*, 2014, 682 ss. In giurisprudenza si è definitivamente espressa per una linea estensiva Cass. 26 gennaio 2015, n. 1349, ord.

(15) Cfr. Impagnatiello, *Profili processuali della nuova filiazione*, cit., 721.

(16) Così Cass. 14 ottobre 2014, n. 21633, ord., in questa *Rivista*, 2015, 105 ss., con n. di Liuzzi, *Provvedimenti de potestate e vis attractiva del tribunale ordinario: primi chiarimenti dalla Suprema Corte*. In quell'ipotesi, peraltro, la regola della *perpetuatio iurisdictionis* era stata applicata dalla Cassazione in quanto il procedimento avanti al giudice minorile era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, sicché l'art. 5 c.p.c. veniva invocato per escludere l'applicabilità al caso di specie di tutta la normativa risultante dalla riforma (e non già per la sola successiva instaurazione del giudizio avanti al tribunale ordinario). Nello stesso senso si sono poi espresse Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833, ord. e Cass. 14 gennaio 2016, n. 432, ord.

Anche questo argomento non risulta a ben vedere del tutto convincente. Ed invero, la regola della *perpetuatio iurisdictionis* opera e vale *ab interno*, in relazione al singolo procedimento, mentre qui si vorrebbe richiamarla in un'ipotesi di rapporti tra procedimenti distinti. A *fortiori*, poi, la regola in esame fa riferimento (oltre alle modifiche di disposizioni di legge, in questa sede irrilevanti), a circostanze e criteri fattuali "esterni ed estrinseci rispetto agli elementi costitutivi della domanda" (17), mentre non si applica alle ipotesi di variazioni o modifiche che riguardino la domanda stessa (18), né in relazione a sopravvenuti mutamenti di fatti esclusivamente processuali e in particolare alle modifiche per ragioni di connessione (19). Del resto, che non si tratta di un canone tassativo nelle ipotesi di rapporti tra procedimenti è confermato ad esempio dall'art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza, nonché dall'art. 40 c.p.c. per i casi di connessione. In entrambe le ipotesi, invero, per il *simultaneus processus* non è sufficiente il mero dato della prevenzione, richiedendosi nel primo che il giudice preventivamente adito abbia competenza a decidere anche per il processo successivamente instaurato (poiché diversamente è avanti a quest'ultimo che deve attrarsi la decisione di entrambe le liti (20)) e nel secondo che la riunione non possa più essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta "l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse" (21).

Economia processuale e interesse del minore

Come accennato, infine, la soluzione della Cassazione si fonda sull'invocata sussistenza di "ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore".

Anche il richiamo al principio di economia processuale, che ha funzione di criterio vicario orientatore

(22), si presta tuttavia nella fattispecie ad opposte interpretazioni.

In linea di principio, invero, e nella prospettiva interna del singolo processo, economia processuale può significare salvaguardia delle risultanze del giudizio già instaurato (ed è ciò che probabilmente intende la Cassazione, laddove sottolinea l'esigenza di "non disperdere l'efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato nella concreta situazione di fatto" (23)); ma, anche a prescindere dal fatto che la pretesa rigorosa applicazione della regola della prevenzione finirebbe per operare anche in casi in cui le esigenze invocate di fatto non sussistono (proprio nella fattispecie in esame, ad esempio, il procedimento *de potestate* avanti al giudice minorile era stato instaurato soltanto tredici giorni prima di quello avanti al giudice ordinario -!-, sicché è evidente che non vi era nessuna attività già espletata da preservare), è parimenti innegabile che, nella valutazione complessiva di un'identica vicenda, il principio di economia processuale dovrebbe sempre prima di tutto essere rivolto a impedire inutili duplicazioni di giudizi e di attività processuale (24). Ed è proprio questa, in ultima analisi, la situazione di specie, nella quale è indubbio che nella prospettiva paidocentrica che dovrebbe sempre informare l'interprete (e prima di questo, lo stesso legislatore) il *thema decidendum* in discussione nei due processi sia (parzialmente) comune, e che i comportamenti sui quali si fondano le domande e istanze rispettivamente *hinc et inde* formulate siano i medesimi.

L'equilibrio tra i diversi valori in gioco: concentrazione delle tutele e armonia delle decisioni ovvero ragioni di urgenza ed esigenze di certezza (preventiva)?

A ben vedere, il nucleo della questione sta proprio nel reperimento di un equilibrio tra valori tra loro non convergenti.

(17) Oriani, *La perpetuatio iurisdictionis*, in *Foro it.*, 1989, V, 38.

(18) Oriani, *op. loc. cit.*, 40.

(19) Così ancora Oriani, *op. loc. cit.*, 43.

(20) Cfr. sul punto ad es. Fabi, voce *Continanza di cause*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, 650 ss.; Garbagnati, voce *Continanza*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino, 1979, 404 ss.; Balbi, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., III, Torino, 1990, 465 ss.

(21) Sull'interpretazione e portata di tale disposizione v. da ultimo Tiscini, *sub art. 40 c.p.c.*, in *Modificazioni della competenza per ragione di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, 619 ss.

(22) Sul principio di economia processuale v. per tutti l'estesa indagine di Comoglio, *Il principio di economia processuale*, Padova, 1980 (vol. I) e 1982 (vol. II).

(23) Negli stessi termini si era già espressa Cass. 14 gennaio 2016, n. 432, ord., cit., e analoghe considerazioni erano state altresì svolte dalla già richiamata Cass. 14 ottobre 2014, n. 21633, ord. laddove si afferma che l'interpretazione restrittiva sarebbe volta, *inter alia*, a impedire di vanificare "il percorso processuale svolto, a seguito di una domanda ex art. 333 c.c., davanti al Tribunale per i minorenni anteriormente alla proposizione del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori".

(24) Nello stesso senso Liuzzi, *Provvedimenti de potestate e vis attrattiva del tribunale ordinario: primi chiarimenti dalla Suprema Corte*, in questa *Rivista*, 2015, 109.